



Giovedì 04/08/2011

## **LA GIURISPRUDENZA CONTINUA A RICONOSCERE LE RAGIONI DEI CONTRIBUENTI NELLA SCISSIONE DELL'IMPONIBILE IRAP**

A cura di: Studio Dott. Alvise Bullo

Nei contenziosi scaturiti dalla richiesta di rimborso IRAP da parte di Professionisti, la "scissione dell'imponibile IRAP" è una delle forme di difesa più importanti, soprattutto per grandi/grandissimi studi professionali.

La stessa, ovviamente, può valere anche verso gli imprenditori individuali.

Detta tecnica difensiva si basa sul seguente assunto: individuata l'eventuale possibile autonoma organizzazione dello studio (si pensi ad uno studio associato con 15 dipendenti, ecc.), ebbene sulla circostanziata parte di attività che si riesca a provare non poggia sull'autonoma organizzazione, l'IRAP non è dovuta (esempi più classici sono riscontrabili nell'attività di collegi sindacali, cda, ecc.).

Solo così si riesce a rispettare il principio imposto dall'art. 53 della Costituzione.

Quanto all'onere probatorio, lo stesso si potrà ottemperare attraverso un collegamento sistematico tra gli art. 2697 cc, art 7, co 4 Dlgs 546/1992 e soprattutto art. 115, co 2, cpc[1].

La giurisprudenza (anche recentissima) continua a riconoscere le ragioni dei contribuenti, nel caso di specie. Infatti, la CTP di Ancona n. 63/1/2008 stabilisce che: sui redditi derivanti dalla carica di amministratore non si può mai individuare un intervento dell'organizzazione di cui potrebbe disporre il contribuente in quanto si tratta di un lavoro puramente personale nell'ambito del quale si utilizzano solamente le capacità professionali e intellettuali proprie del singolo, senza alcun tipo di intervento della struttura.

Inoltre, la recente CTP Venezia 92/12/2011 ha stabilito che: "Merita invece accoglimento la richiesta di escludere dall'IRAP i compensi per le partecipazioni ai collegi sindacali (evidente che ciò deve valere a fortiori anche per la carica di cda, n.d.A), così come sostenuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19607 del 16.9.2010" (cfr. Corte di Cassazione n. 19607 del 16 settembre 2010, Corte di Cassazione n. 10594 del 9.5.2007, Ordinanza Corte di Cassazione n. 12653 del 28.5.2009, CTP Gorizia, n. 20/2 del 02.4.2008)[2].

Note:

[1] A. Bullo, "Difese tributarie. Nuovo art. 115 del codice di procedura civile" in La Settimana Fiscale n. 20/2010.

[2] Per un approfondimento si rinvia a : A. Bullo, IRAP DAY "scissione" dell'imponibile fiscale, in La Settimana Fiscale n. 29/07, da pag. 34; A. Bullo, "IRAP, compenso per il C.d.A. scissione della base imponibile IRAP", in La Settimana Fiscale n. 36, del 2 ottobre 2008, da pag. 29, A. Bullo, "IRAP- Compensi per le funzioni di sindaco di società" in La Settimana Fiscale n. 27/2009, da pag. 25., A. Bullo, "I tre passaggi necessari per definire un'attività autonomamente organizzata", in La Settimana Fiscale, n. 6/2007, da pag. 32. A. Bullo, "Irap: principi espressi dall'Istituto di ricerca del Consiglio Nazionale D.C.E.C.", in La Settimana Fiscale n. 28/2008, pag. 28, A. Bullo, L. Paggi, Irap autonomi: ultimi orientamenti della



---

Cassazione in tema di scissione della base imponibile, onere della prova della mancanza della autonoma organizzazione e limiti al sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito del giudice tributario, in Finanza & Fisco n. 36/2010, pag. 3142; A. Bullo, "Dottori commercialisti ed esperti contabili non debenza dell'IRAP, evoluzione della giurisprudenza", in La Settimana Fiscale n. 25/2011, da pag. 39

Dott. Alvise Bullo